

ELEZIONI: TAR Calabria -Catanzaro, Sezione Prima, sentenza 2 maggio 2025 n. 787.

1. Elezioni – Elezioni Amministrative – Rinnovo consiglio comunale – Consigliere – Candidatura – Accettazione – Autenticazione della sottoscrizione – Indicazione del luogo – Necessità - Omissione -Rilevanza – Ragioni.

2. Elezioni – Elezioni Amministrative – Rinnovo consiglio comunale – Consigliere – Candidatura – Accettazione – Autenticazione della sottoscrizione – Indicazione del luogo – Necessità - Omissione – Soccorso istruttorio – Esclusione

1. Nella procedura di autenticazione della sottoscrizione dell'accettazione della candidatura, l'indicazione del luogo in cui si è provveduto alla autenticazione è elemento essenziale e costitutivo la cui omissione, già di per sé rilevante, assume una specifica incidenza sostanziale ove all'autenticazione provveda un consigliere comunale. L'omessa indicazione del luogo di autenticazione da parte di chi può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall'ordinamento esclusivamente all'interno di un determinato territorio impedisce, infatti, di verificare la legittimazione dell'agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione. (1).

2. Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione dell'accettazione di candidatura, trattandosi di un vizio sostanziale e non meramente formale che riguarda uno degli elementi costitutivi dell'autenticazione previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2).

(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2024, n. 390; Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022; 7 maggio 2019, n. 2941; sez. V, 15 maggio 2015, n. 2490 secondo cui ciascuno degli elementi previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tra cui l'indicazione del luogo di autenticazione, costituisce elemento essenziale della procedura di autenticazione.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; 25 maggio 2022, n. 4204 secondo cui il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è applicabile solo in ipotesi eccezionali (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'amministrazione) e solo per vizi meramente formali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 2 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente, quale candidata alla carica di Sindaco, ha presentato il 26 aprile 2025 la lista “*Cropani Futura*” per la partecipazione alle elezioni amministrative del Comune di Cropani indette per il 25 ed il 26 maggio 2025.

1.1. Con verbale n. 28 del 26.04.2025, la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro ha escluso la lista, rilevando che:

A) “*per il candidato a Sindaco*”:

a.1) *“l'accettazione di candidatura [...] seppure contenente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, co. I del D.lgs. n.235 del 31 dicembre 2012 risulta non completa e non conforme alle previsioni di legge in quanto:*

- è omessa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli artt. 51, 143 comma 11 e 248 comma 5 del Dlg. 18 agosto 2000 n. 267 come previsto dalle istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature pag. 90 ed .2025;

- è incompleta la dichiarazione in quanto non è stato indicato di non essere sindaco in un altro comune”;

a.2) *“risulta non effettuata validamente l'autenticazione della firma apposta sulla dichiarazione di accettazione alla candidatura in quanto è omessa l'indicazione del luogo ove è avvenuta l'autenticazione, elemento essenziale ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000 ai fini della validità della documentazione, trattandosi di autenticazione effettuata da consigliere comunale avente competenza territoriale limitata al territorio di competenza dell'ufficio di cui abbia la titolarità. Essendo pertanto impossibile verificare dove il predetto abbia autenticato la firma l'autentica non è valida così come interpretato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 09.10.2013, n. 22 e ss nonché da ultimo dal Consiglio di Stato Sez. II, sentenza del 26.04.2023 n. 4210 e confermato dalle istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature pag. 51/52”;*

B) *“per tutti i candidati alla carica di consigliere comunale le accettazioni alla carica di consigliere risulta:*

b.1) l'erroneo riferimento alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato art. 58 del Decreto legislativo nr. 267 del 200, anziché a quelle disposte dall'art. 10 del d.lgs. nr. 235/2012;

b.2) è omessa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli artt. 51, 143 comma 1 e 248 comma 5 del Dlg. 18 agosto 2000 n. 267 come previsto dalle istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature pag. 90 istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature ed. 2025”.

2. Con ricorso notificato e depositato il 28 aprile 2025, ai sensi dell'art.129 c.p.a., la ricorrente, nella qualità di candidata alla carica di Sindaco della lista esclusa, ha impugnato l'anzidetto verbale, chiedendone l'annullamento.

3. La Prefettura di Catanzaro, regolarmente intimata, non si è costituita.

3.1. In data 29 aprile 2025, la Prima sottocommissione elettorale circondariale ha depositato in atti, fra l'altro, una relazione contenente le controdeduzioni al ricorso.

4. All'udienza speciale elettorale del 2 maggio 2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. La ricorrente ha dedotto, in diritto, i seguenti motivi:

2.1. *“violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 del d.lgs. n.235/2012 in relazione all’art.16 comma 2 dello stesso decreto – travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto il profilo dell’eccesso di potere”*, con cui censura la parte del verbale, relativa alla candidatura a Sindaco, nel quale è contestato che *“l’accettazione di candidatura [...] seppure contenente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 10, co. I del D.lgs. n.235 del 31 dicembre 2012 risulta non completa e non conforme alle previsioni di legge in quanto [...] è omessa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli artt. 51, 143 comma 11 e 248 comma 5 del Dlg. 18 agosto 2000 n. 267 come previsto dalle istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature pag. 90 ed .2025”*; ed altresì che *“è incompleta la dichiarazione in quanto non è stato indicato di non essere sindaco in un altro comune”*;

2.2. *“violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 DPR n.445/2000 – travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto il profilo dell’eccesso di potere sulla mancata indicazione del luogo di avvenuta autenticazione della sottoscrizione”*, con riferimento alla parte del provvedimento in cui è affermato che *“risulta non effettuata validamente l’autenticazione della firma apposta sulla dichiarazione di accettazione alla candidatura in quanto è omessa l’indicazione del luogo ove è avvenuta l’autenticazione, elemento essenziale ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000 ai fini della validità della documentazione, trattandosi di autenticazione effettuata da consigliere comunale avente competenza territoriale limitata al territorio di competenza dell’ufficio di cui abbia la titolarità. Essendo pertanto impossibile verificare dove il predetto abbia autenticato la firma l’autentica non è valida così come interpretato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 09.10.2013, n. 22 e ss nonché da ultimo dal Consiglio di Stato Sez. Il, sentenza del 26.04.2023 n. 4210 e confermato dalle istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature pag. 51/52”*;

2.3. *“violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 comma 2 del d.lgs. n.235/2012 in relazione all’art.58 del d.lgs. n.267/2000 ed agli artt. 10 e 16 comma 2 del d.lgs. n.235/2012 – travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto il profilo dell’eccesso di potere”*, con il quale sono contestati i rilievi inerenti *“le accettazioni alla carica di consigliere;*

2.4. *“subordinatamente violazione e falsa applicazione dell’art.33 DPR 570/1960 – difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto il profilo dell’eccesso di potere”* con il quale la ricorrente invoca il principio del *favor participationis*, lamentando che la Sottocommissione abbia omesso di attivare il soccorso istruttorio, nonché la violazione dell’affidamento.

3. Per esigenze di coerenza logica e giuridica, premesso che il provvedimento di esclusione si sorregge su molteplici e variegati profili, ritiene il Collegio di dover muovere dall'esame congiunto del secondo e del quarto motivo di ricorso.

3.1. Come già rilevato, la commissione competente, rispetto alla candidatura del Sindaco ed alla dichiarazione sostitutiva da questi prodotta, ha contestato la validità dell'autenticazione della sottoscrizione, evidenziando che il consigliere comunale autenticante ha ommesso di indicare il luogo in cui tale potere è stato esercitato.

3.2. Appare opportuno, a tale proposito, premettere all'esame dei riferiti motivi una breve analisi del quadro normativo.

L'art.12 D.lgs. n.235 del 31 dicembre 2012 – recante il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – dispone che *“In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10”*.

In ordine alla autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura, che viene qui in rilievo, l'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53 (*“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*), al comma 1, comprende fra i soggetti cui è conferito il relativo potere i consiglieri comunali. Al comma 2 dispone che *“L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

L'art.21, comma 2, DPR 445/200, prevede che *“l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”*.

3.2.1. È opportuno, sin d'ora, rimarcare come l'art.21 testé citato, al comma 2, imponga adempimenti ben più severi rispetto a quelli di cui al comma 1 – che, richiamando l'art.38 del medesimo

DPR, prevede la semplice apposizione della sottoscrizione alla presenza del dipendente – *“e ciò in ragione del vincolo della fede privilegiata circa la certezza della provenienza della sottoscrizione che l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale comporta, come confermato, del resto, dall'art. 1, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 445/2000, il quale ha cura di precisare che l'autenticazione di sottoscrizione consiste ne "l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive”* (Tar Lazio, Sezione II-bis, 29 ottobre 2024, n.19050).

3.3. Nel regime previgente – in cui l'art.14 della legge n.53/90 faceva rinvio, per l'autenticazione, alle modalità di cui *“al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”* – a seguito della entrata in vigore del D.P.R. n. 445 del 2000 – che aveva abrogato la legge n.15/68, senza, tuttavia, intervenire sul citato art.14, il quale, pertanto, era rimasto privo del suo originario oggetto ovvero la norma di rinvio – era, invero, sorto un contrasto, in seno alla giurisprudenza, sulla applicabilità, per la integrazione della citata norma, del comma 1 o del comma 2 dell'art.21 D.P.R. n.445 nella materia elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 16 maggio 2016, n. 1987).

Il contrasto è stato, infine, risolto dal legislatore, con l'introduzione dell'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha sostituito il comma 2 dell'art.14, il quale, nella versione attualmente vigente, prevede espressamente che l'autenticazione avvenga secondo le modalità, più stringenti, di cui all'art.21, comma 2, del DPR n.445/2000.

3.4. Sicché oggi l'orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato, cui questo Tribunale aderisce, afferma che *“Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t. u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione* (Cons. St., Sez. V, sentenza n. 2490 del 15/05/2015; anche Sez. III, sentenza n. 3022 del 09/05/2019). *L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde, funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime* (Cons. St., Sez. V, 8 maggio 2013, n. 2500 e 11 febbraio 2013, n. 779). *La mancanza o la irritalità di detto elemento essenziale*

della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature (Cons. St., Sez. V, 10 marzo 1998, n. 282; id., Sez. V, 7 marzo 1986, n.148 e 29 giugno 1979, n. 470; T.A.I. Piemonte, Torino, Sezione Prima, 15 gennaio 2014, n. 66; T.A.R Puglia Lecce Sez. 28/08/2020, n. 962) ” (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204).

Il rigore formale preteso, in materia elettorale, per la regolare autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature non è, si badi, fine a sé stesso ma risponde ad una *ratio* specifica.

La scelta operata dal legislatore del 2021 di rinviare, per il procedimento di autenticazione in materia elettorale, alle modalità previste dal citato art.21, comma 2, risponde evidentemente alla avvertita esigenza di *“garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza della provenienza della presentazione della lista e, nel caso di specie, dell'accettazione della candidatura. Si tratta, quindi, [...] di requisiti prescritti ad substantiam e non altrimenti surrogabili (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2941/2019), dal momento che le regole poste a presidio della regolarità procedurale mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni impedendo possibili abusi e contraffazioni. L'autenticazione in questione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta infatti un elemento essenziale e non diversamente integrabile della presentazione della lista o delle singole candidature e non già un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte al di fuori dei previsti termini legali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3022/2019, cit.). Le firme sui moduli di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere pertanto autenticate secondo (tutte) le formalità stabilite dall'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, di talché il mancato rispetto di dette formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione”* (Cons. Stato, Sezione II, 26 aprile 2023, n.4210).

Per tali ragioni, ciascuno degli elementi previsti dall'art.21, comma 2, citato – l'apposizione del timbro d'ufficio, l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione e di accertamento dell'identità del sottoscrittore, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale autenticante, l'attestazione secondo cui la sottoscrizione è stata apposta in presenza dell'autenticante – costituisce elemento essenziale della procedura di autenticazione (cfr. da ultimo, C.g.a., del 30 maggio 2024, n. 390; Cons. Stato, n.4210 del 2023, cit.; Sez. III, n. 3022/2019; Sez V, n. 2490/ 2015; Sez. III, n. 2941/2019).

3.5. Fra gli elementi che, per quanto evidenziato, sono essenziali e costitutivi della autenticazione in argomento, l'indicazione del luogo di autentica assume, nella vicenda oggetto del presente giudizio, una rilevanza ulteriore, in quanto l'autenticazione mancante di tale particolare informazione è stata resa da un consigliere comunale.

A tale riguardo, nelle controdeduzioni depositate dalla sottocommissione elettorale è richiamata la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 ottobre 2013, che ha affermato il principio secondo cui i pubblici ufficiali menzionati dall'art. 14 della l. n. 53 del 1990 – fra i quali il consigliere comunale – sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Con tale pronuncia, si è, in particolare, osservato che:

“- l'individuazione dei soggetti, ai quali la citata disposizione della legge elettorale conferisce la menzionata pubblica funzione certificativa, da cui deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell'atto pubblico (art. 2699 cod. civ.), implica un rinvio allo statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali, entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni;

- i limiti alla competenza territoriale dell'ufficio di appartenenza integrano, dunque, un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria;

- peraltro, l'art. 2699 cod. civ. – secondo cui «l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato» – stabilisce un preciso nesso di collegamento tra competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale e luogo di esercizio del potere di autenticazione (si precisa, al riguardo, che l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, costituisce non già elemento estrinseco, bensì parte essenziale dell'atto pubblico);

- il successivo art. 2701 cod. civ. prevede che il documento formato da pubblico ufficiale incompetente non ha l'efficacia di fede privilegiata di atto pubblico, attribuendo allo stesso, qualora sottoscritto dalle parti, la mera efficacia probatoria della scrittura privata, con conseguente inidoneità autenticatoria nell'ambito delle operazioni elettorali;

- resta, con ciò, superata ogni questione sull'inquadramento della patologia sub specie di nullità, annullabilità, mera irregolarità o altra figura, poiché la richiamata, espressa previsione di legge sancisce l'inefficacia dell'atto pubblico formato da pubblico ufficiale incompetente”.

Alla luce del principio così autorevolmente espresso, appare evidente che la omessa indicazione del luogo di autenticazione – già di per sé rilevante in ragione della esaminata natura costitutiva degli elementi indicati dal citato art. 21, comma 2 – assuma una caratterizzazione ulteriore ove all'autenticazione provveda un soggetto – quale, fra gli altri, il consigliere comunale – che può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall'ordinamento esclusivamente all'interno di un determinato territorio, giacché impedisce di verificare la legittimazione dell'agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione.

Tutto ciò conferma ulteriormente la natura sostanziale e non meramente formale del vizio, che inficia in radice il contenuto stesso dell'atto di accettazione.

3.6. La ricorrente, in ordine alla omissione contestata, oltre ad evidenziare che il luogo risulta indicato nella dichiarazione, osserva che, in realtà, rispetto alla autenticazione, tale elemento è correttamente individuato per mezzo della apposizione del timbro recante la dicitura “*Comune di Cropani*” e della indicazione della qualifica dell’ufficiale quale “*consigliere comunale di Cropani*”.

La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.

L’apposizione del timbro e l’indicazione della qualifica rispondono ad altre finalità, diverse da quelle di individuazione del luogo in cui è stata effettuata la autenticazione, né la esistenza di tali elementi – pure imposti, al pari del “luogo” dall’art.21, comma 2, più volte citato – esclude che il timbro sia stato apposto o la qualifica spesa al di fuori del territorio comunale.

Quanto all’indicazione del luogo nel corpo della dichiarazione – quindi nel documento autenticato – deve osservarsi che essa non è idonea a sopperire alla mancanza della autentica, tenuto conto del fatto che l’ufficiale autenticante è chiamato ad attestare solo che la firma è avvenuta alla sua presenza e, quindi, la genuinità della sottoscrizione, non già la veridicità del contenuto della complessiva dichiarazione, ivi compresi la data e, per l’appunto, il luogo della dichiarazione stessa.

Valga considerare che, quand’anche, in ipotesi, nella dichiarazione fosse indicato un luogo diverso da quello riportato nella autenticazione, per un verso, ciò non determinerebbe la invalidità o anche solo la irregolarità della autenticazione – che è deputata solo ad attestare l’identità del sottoscrittore e che la relativa sottoscrizione è avvenuta alla sua presenza – per altro verso, a fare fede rispetto al luogo in cui la sottoscrizione è avvenuta, sarebbe solo ed esclusivamente l’attestazione, che prevarrebbe in senso assoluto sulla dichiarazione.

Per tali ragioni, appare evidente che l’indicazione del luogo della autentica da parte del soggetto autenticante non sia altrimenti surrogabile.

3.7. Non convince poi il richiamo, contenuto nella memoria della ricorrente del 30 aprile 2025, della pronuncia resa dal Tar Piemonte 20 maggio 2024, n.536.

Nella fattispecie ivi esaminata, infatti, la contestazione mossa alla candidatura esclusa atteneva alla “*discordanza tra la data di sottoscrizione e la data di autenticazione*”, fattispecie affatto diversa da quella qui in esame, ove, peraltro, come evidenziato, la indicazione del luogo di autenticazione si rivela essenziale al fine di verificare la sussistenza dello stesso potere di autenticazione in capo al consigliere comunale.

3.8. Quanto alla lamentata omessa attivazione del soccorso istruttorio, deve escludersi la sussistenza della violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, dedotta dalla ricorrente.

Come condivisibilmente precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa, tale disposizione "è stata interpretata in modo tassativo ai fini di mera regolarizzazione di elementi della dichiarazione solo formalmente viziati a condizione che non ne derivi alcun dubbio sul contenuto sostanziale dell'atto di presentazione delle candidature, non potendosi consentire alcuna ricostruzione postuma per sanare eventuali lacune sostanziali della procedura (Consiglio di Stato, se. II, 20/09/2021, n. 6411, Consiglio di Stato, sezione III, 7 maggio 2019, n. 2940)" (Cons. Stato, Sezione II, 26 aprile 2023, n.4210).

Si è ritenuta, in particolare, applicabile solo in ipotesi eccezionali, individuate dalla giurisprudenza nel caso fortuito, nella forza maggiore, nell'errore scusabile, e nel fatto dell'Amministrazione, e solo per vizi meramente formali (cfr. Cons. Stato, Sezione II, 26 aprile 2023, n.4210; Cons. Stato, Sez. II, n. 4204/2022 Cons. Stato, Sez. V, n. 2910/2015; Sez. III, n. 2472/2017.). Ciò che non è, come detto, nel caso di specie, non emergendo dagli atti la sussistenza delle riferite ipotesi eccezionali (ad es. elementi idonei a giustificare la scusabilità dell'errore da parte di chi ha presentato la candidatura), e non potendo, a monte, ritenere meramente formale, per le ragioni già espresse, il vizio consistente nella omessa indicazione del luogo di autenticazione del consigliere comunale.

3.9. Né, può valere il richiamato al principio del *favor participationis* ed alla "prevalenza sul formalismo procedurale", nell'ipotesi in cui "il mancato rispetto di un profilo formale non compromette la legittimità dell'istanza di partecipazione alla competizione elettorale", dovendosi ribadire quanto già osservato in ordine alla natura non meramente formale ma sostanziale del vizio della autenticazione in caso di omissione o irregolarità degli elementi costitutivi dell'autentica previsti dall'art.21, comma 2, D.P.R. n.445/00, ed alla *ratio* sottesa al richiamo operato a tale disposizione, in materia elettorale, da parte dell'art.14, comma 2, della l. n. 53 del 1990.

Del resto, la stessa ricorrente nel depositare successiva documentazione alla Sottocommissione, ha allegato una dichiarazione di accettazione della candidatura rispondente al modello legale delle istruzioni ministeriali, recante perciò chiaramente anche il luogo dell'autentica, che però per le accennate motivazioni non può rivestire efficacia sanante.

3.10. Da ultimo, nemmeno appare invocabile il legittimo affidamento.

In merito, la ricorrente riferisce che "il Segretario Comunale ha verificato la documentazione presentata dalla lista, per come emerge dalla ricevuta n. 4279 del 26 aprile 2025", sostenendo che "Tale ricevuta ha quindi contribuito ad ingenerare un legittimo affidamento sulla completezza della documentazione allegata, rendendo, pertanto, l'eventuale errore scusabile".

La tesi non è accoglibile, in quanto, come pure è stato chiarito, "il Segretario Comunale non ha competenze in ordine all'ammissione o meno dei candidati, non ha alcun potere di "avallo" delle

candidature, né un obbligo di rilevare le eventuali invalidità a pena di impossibilità di farle successivamente valere ove esistenti” (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204), e non può, con la propria azione, aver ingenerato alcun affidamento legittimo in capo alla ricorrente ed agli altri candidati della lista esclusa.

3.11. Per quanto esposto, i motivi in esame (secondo e quarto) sono infondati.

4. Dalla infondatezza di tali motivi discende evidentemente la perdita di interesse a veder decisi gli ulteriori motivi, in quanto, in primo luogo, il provvedimento oggetto del presente giudizio si inserisce evidentemente nella categoria degli atti plurimotivati – i quali, come noto, risultano legittimi laddove anche solo una delle motivazioni poste a fondamento degli stessi resista alle censure del ricorso, valendo a sorreggere il provvedimento – in secondo luogo, in quanto, l’accertamento della legittimità della esclusione della candidatura del Sindaco comporta inevitabilmente la esclusione dell’intera lista.

5. Cionondimeno, per ragioni di completezza, il Collegio ritiene opportuno l’esame del primo motivo di ricorso, che risulta fondato.

La cancellazione dalla lista dei *“candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1”*, prevista dall’art.12 del d.lgs. 235/2012, è sanzione avente natura indubbiamente eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione.

Ciò comporta che essa possa applicarsi esclusivamente ai casi espressamente previsti, *id est*, nel caso in cui *“manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1”*, la quale, ed è questo il punto, fa esclusivo riferimento alle *“cause di incandidabilità di cui all’art.10”*, non anche alle ipotesi, erroneamente richiamate dalla Sottocommissione elettorale, di cui all’art.16 del citato testo normativo.

Per queste ultime, non è previsto un obbligo dichiarativo in capo al candidato ma, come correttamente rilevato col ricorso, solo un dovere di accertamento in capo alla amministrazione.

L’esposto principio deve applicarsi anche rispetto alla contestata assenza della dichiarazione di non rivestire la carica di Sindaco in altro Comune, dandosi continuità all’orientamento espresso dalla Sezione di Reggio Calabria di questo Tribunale, con la sentenza, richiamata dalla ricorrente, 29 agosto 2020, n.532.

6. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

7. In mancanza di costituzione delle parti intimato non si dà luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Nicola Cicone, Referendario, Estensore